



Prot. 1625/2024 Note informative Assembleari

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SOCIE E DEI SOCI DI
ITACA
IN DATA MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 17.00
presso la Sala Zuliani della Fiera di Pordenone**

Ordine del Giorno:

- 1. Proposta di fusione per incorporazione di I.P. IMMOBILIARE Srl di Pordenone ai sensi dell'art. 2502 del C.C. – parte straordinaria alla presenza del Notaio G. Gerardi;**
- 2. Proposta di revisione art. 21 dello Statuto - parte straordinaria alla presenza del Notaio;**
- 3. Proposta di revisione art.6 lett.d) dello Statuto-parte straordinaria alla presenza del Notaio**
- 4. Proposta di revisione del Regolamento Interno Soci – parte ordinaria;**
- 5. Approvazione del Bilancio Integrato Cooperativo della Cooperativa Itaca – parte ordinaria.**

Punto 1) dell'OdG: Proposta di fusione per incorporazione di I.P. IMMOBILIARE Srl di Pordenone ai sensi dell'art. 2502 del C.C. – parte straordinaria alla presenza del Notaio G. Gerardi

L'avvio degli adempimenti per l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della ditta I.P. IMMOBILIARE SRL è stato dato con il Consiglio di Amministrazione del 23/04/2024. In quella sede si è proceduto a motivare l'operazione e a descriverne l'iter, piuttosto complesso.



Ricordiamo che I.P. IMMOBILIARE Srl è stata costituita nel 26/11/2015 con un capitale sociale di € 340.000 sottoscritto al 50% dai 2 soci coop. Itaca e Coop. Primavera di Mirano (VE): la Srl è stata pensata come società veicolo per la realizzazione della Comunità alloggio estensiva di Lova di Campagna Lupia, con l'autorizzazione al funzionamento per 20 posti letto. L'iter di accreditamento ha subito molte lungaggini, e l'attività è potuta iniziare solo nell'agosto del 2020. Nel contempo Itaca ha, su richiesta della socia Coop. Primavera, acquistato in due successive tranche l'intera quota della stessa – cosicché dal 12/05/2020 è diventata socio unico di I.P. IMMOBILIARE Srl. Dopo qualche anno, considerato che I.P. non svolgeva più alcuna funzione autonoma, si è riflettuto sull'opportunità di procedere alla fusione in Itaca, quasi come atto dovuto, essendo venute meno le premesse che ne avevano giustificato la costituzione, ed anche per evitare inutili costi e lungaggini burocratiche.

Nel Consiglio di Amministrazione del 18/06/2024, così come previsto nel precedente sopra citato, si è poi proceduto all'approvazione del Progetto di fusione per incorporazione della società – redatto ai sensi degli artt. 2501 ter e 2545 novies C.C.: contestualmente lo stesso identico Progetto è stato redatto e deliberato da I.P. IMMOBILIARE Srl. Si tratta di un Progetto di fusione in forma semplificata – trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta – ai sensi art. 2505 C.C.

Di entrambi i progetti si è proceduto, come dovuto, alle previste iscrizioni nei Registri Imprese di competenza.

Dunque l'Assemblea oggi delibera – nella sua parte straordinaria come prevede l'art. 21 dello Statuto di Itaca – la fusione per incorporazione di I.P. IMMOBILIARE Srl nella Cooperativa Itaca: a seguito della delibera assembleare e delle relative formalità di pubblicazione, si procederà alla stipula dell'atto di fusione, trascorso il termine ultimo di 60 giorni – ai sensi dell'art. 2503 C.C: gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza dall'01/01/2025.

Quanto alla sostanza economica l'operazione si presenta come un'operazione neutra: trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante, quest'ultima recepirà i valori dell'attivo e del passivo dell'incorporata, annullerà il valore della partecipazione iscritta all'attivo imputando ad avanzo o disavanzo di fusione la differenza tra il valore della partecipazione e il patrimonio netto dell'incorporata: nel nostro caso le risultanze

COOPERATIVA ITACA

Società Cooperativa Sociale Onlus

Vicolo R. Selvatico, 16 – 33170 Pordenone
Tel 0434 504000 – www.itaca.coopsoc.it
itaca@itaca.coopsoc.it – coopitaca@pec.it

Iscr. Reg. Imprese CCIAA Pordenone
C.F. e P.IVA n° 01220590937 – R.E.A. n° 51044
Iscr. al Reg. Regionale Cooperative al n° A117040
Sez. coop.ve a mutualità prevalente di diritto
Iscr. Albo Reg.le Coop.ve Sociali n° 38 Sez. A
Iscr. Reg. Unico Nazionale Terzo settore n. 5391



del bilancio al 31/12/2023 determinano un avanzo di fusione di € 10.112,14 – destinato a riserva.

Punto 2 dell’OdG - Proposta di revisione art. 21 dello Statuto - parte straordinaria alla presenza del Notaio G. Gerardi

Nella seduta del 19 settembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea, nella sua parte straordinaria, di apportare una modifica all’art. 21 dello Statuto.

A seguire il testo attuale:

“Art. 21. Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattarsi, in prima convocazione quando siano presenti tante/i socie e soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutte/i le socie ed i soci; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% (venti per cento) delle socie e dei soci. Salvo quanto in appresso disposto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti di socie e soci presenti e rappresentate/i all'adunanza.

*Quando l'Assemblea straordinaria deve deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla **fusione della società**, oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole delle socie e dei soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei voti spettanti a tutti i soci.”*

La ratio dell’art. 21, dalla sua origine, sta nello stabilire che il quorum deliberativo rafforzato al 30% debba intendersi riferito alle scelte che possano provocare gravi e importanti impatti per la cooperativa e per la vita sociale della stessa. Dunque, con riferimento alla fusione (come sopra evidenziato), si ritiene più congruo che tale quorum deliberativo si applichi non quando Itaca procede ad incorporare altre società tramite fusione – come nell’ipotesi di I.P. Immobiliare - ma quando sia Itaca stessa a fondersi in altre società: oggettivamente, in quest’ultimo caso, il rischio di snaturamento della cooperativa è molto concreto e dunque è giusto richiedere un quorum deliberativo rafforzato.

Dalle considerazioni di cui sopra deriva dunque la proposta di modifica, che semplicemente si realizza eliminando dal secondo comma il riferimento alla fusione e inserendo un comma specifico riferito alla fusione societaria.

Dunque il secondo comma dell'art. 21 reciterà così:

"Quando l'Assemblea straordinaria deve deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole delle socie e dei soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei voti spettanti a tutti i soci."

E si aggiungerà il seguente terzo comma:

Qualora si tratti di deliberare una fusione societaria saranno necessari i seguenti quorum:

- a) Se nella fusione Itaca assume la veste di soggetto incorporato, sarà necessario il voto favorevole di socie/i che rappresentino almeno il 30% (trenta) dei voti spettanti a tutte le socie/i;*
- b) Se nella fusione Itaca assume la veste di soggetto incorporante, sarà necessario il voto favorevole di socie/i che rappresentino almeno il 20% (venti) dei voti spettanti a tutte le socie/i.*

Punto 3 dell'OdG - Proposta di revisione art. 6 lett. d) dello Statuto - parte straordinaria alla presenza del Notaio G. Gerardi

Nella già citata seduta del 19 settembre 2024 il Consiglio ha anche deliberato di proporre all'Assemblea un'altra modifica statutaria, quella dell'art. 6.

Si vuole cancellare l'obbligo statutario in capo al lavoratore aspirante socio di versare la quota sociale entro un anno dall'ammissione – per limitare l'impatto economico della rateizzazione.

In concreto oggi succede questo: la quota sociale di 700€ viene rateizzata in 12 mesi, con 11 rate da 60€ e 1 di 40€. Se non valesse questa regola e si passasse per es. a 18 mesi, la nuova situazione vedrebbe 17 rate da 40€ e 1 di 20€, con indubbio alleggerimento del peso in busta paga – soprattutto per quei contratti P/T.

Tutto ciò premesso, a seguire il testo attuale dell'articolo:

“Art. 6 Categorie di soci – lett. d)

*L'aspirante socia o socio dovrà versare, **entro un anno dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ammissione**, l'intero importo della partecipazione sottoscritta come stabilito da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci. Il Regolamento Interno determina le modalità di pagamento della partecipazione sottoscritta dalle/dai socie/i.”*

E questo il nuovo testo:

“L'aspirante socia o socio dovrà versare l'intero importo della partecipazione, sottoscritta nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento interno. Delle predette modalità e termini dovrà essere informato con la comunicazione della delibera di ammissione assunta dal Consiglio di Amministrazione di ammissione.

Evidentemente il Regolamento interno verrà modificato come indicato in premessa

Punto 4 dell'OdG - Proposta di revisione del Regolamento Interno Soci – parte ordinaria

Le proposte di revisione del Regolamento interno che qui riportiamo derivano da una serie di motivazioni: come conseguenza della modifica dell'art. 6 dello Statuto di cui sopra; dalla necessità di conciliare il dettato Regolamentare alle novità introdotte dal rinnovo del CCNL; e dal recepimento formale di alcuni aggiornamenti normativi.

In premessa abbiamo modificato la nota introduttiva, per adottare “una nota di linguaggio” – utilizzata in tutti i documenti ufficiali di Itaca.

NOTA INTRODUTTIVA

~~Itaca, nel rispetto della parità di genere, ha sempre declinato qualsiasi elemento del discorso sia al maschile che al femminile in tutti i documenti ufficiali della Cooperativa (compreso il Regolamento Interno). Da questa modifica regolamentare, per rendere più leggibile e fluido il testo, verrà declinato tutto al genere maschile: quindi, con i sostantivi lavoratori, soci, ecc., si vuole fare riferimento agli operatori di genere maschile che femminile. La Cooperativa Itaca, comunque vuole anche in questa sede sottolineare la propria attenzione per la questione della parità di genere.~~

COOPERATIVA ITACA

Società Cooperativa Sociale Onlus

Vicolo R. Selvatico, 16 – 33170 Pordenone
Tel 0434 504000 – www.itaca.coopsoc.it
itaca@itaca.coopsoc.it – coopitaca@pec.it

Iscr. Reg. Imprese CCIAA Pordenone
C.F. e P.IVA n° 01220590937 – R.E.A. n° 51044
Iscr. al Reg. Regionale Cooperative al n° A117040
Sez. coop.ve a mutualità prevalente di diritto
Iscr. Albo Reg.le Coop.ve Sociali n° 38 Sez. A
Iscr. Reg. Unico Nazionale Terzo settore n. 5391





UNA QUESTIONE DI LINGUAGGIO. La Cooperativa Itaca, nel rispetto della parità di genere e delle caratteristiche della lingua italiana ha sempre optato per la declinazione di qualsiasi elemento del discorso sia al genere maschile che femminile in tutti i documenti ufficiali della Cooperativa. Al solo fine di agevolare la scorrevolezza e l'immediata comprensione del testo, questo documento viene declinato tutto al genere maschile intendendo tutti i generi. La Cooperativa Itaca vuole comunque, anche in questa sede, sottolineare la propria attenzione alla promozione e tutela delle diversità e delle pari opportunità, favorendo l'inclusione e senza alcuna forma di discriminazione.

Di seguito le modifiche dell'articolato

Articolo 3 Ammissione a Socio.

Il Socio è tenuto, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto sociale, a versare la partecipazione sociale entro ~~365 (trecentosessantacinque) giorni~~ **18 mesi** dalla delibera di ammissione a socio, con rateazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione che dovranno tener conto delle diverse fasce di retribuzione del socio. ~~Qualora il Socio non fosse in grado di provvedere al versamento, potrà avvalersi delle convenzioni sottoscritte dalla Cooperativa con società finanziarie del Movimento Cooperativo per ottenere l'anticipo della somma necessaria, da restituire a rate con trattenuta mensile in busta paga.~~ Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore derivanti da precedenti norme regolamentari.

Articolo 7 Inquadramento del personale

Area/categoria B

B1) (ex 3^o livello) Operaio qualificato, autista con patente B/C, aiuto cuoco, addetto all'infanzia con funzioni non educative, addetto alla segreteria, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito non formato, **giardiniere, operario agricolo qualificato**

Area/categoria D

D2) (ex 6^o livello) Impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatore professionale, assistente sociale, infermiere, capo cuoco-dietista, fisioterapista, terapeuta occupazionale, psicomotricista,

logopedista, ricercatore dei servizi informativi e di orientamento, **Referente operativo.**

Area/categoria E

E2) (ex 8^o livello) Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogo, medico, **agronomo**

Articolo 8 Periodo di prova.

L'assunzione in servizio dei Soci avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:

per i livelli A1, A2, B1, C1 30 gg. di effettiva prestazione;

per il livello C2 45 gg. di effettiva prestazione

per i livelli C3, D1, **D1 ed. D2, D3, E1 60 gg. di effettiva prestazione**

Tutto il personale destinato a ricoprire mansioni negli uffici della Cooperativa oppure a svolgere funzioni di coordinamento di aree e strutture, a prescindere dal livello in cui sarà inquadrato, dovrà prestare un periodo di prova di 180 giorni di effettiva

Articolo 20 Tutela della maternità e della paternità.

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. La cooperativa integra al 100% la retribuzione del Socio durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità **(compresa la interdizione anticipata e posticipata)**. I SOCI padri hanno diritto a **5 dodici** giorni lavorativi **consecutivi** di permesso retribuito, per ogni figlio, da godere dalla data di nascita del figlio (ovvero dal provvedimento di affidamento o adozione.). **In subordine tale permesso potrà essere goduto entro 65 mesi dalla nascita (ovvero entro 65 mesi dal provvedimento di affidamento o adozione), in periodi da concordarsi con il coordinatore, al solo scopo di salvaguardare le esigenze del servizio.**

Articolo 30 Contratti di formazione lavoro, lavoro ripartito, temporaneo lavoro somministrato

La cooperativa, qualora utilizzi questi particolari rapporti contrattuali, osserverà il dettato degli artt. **27, 29 e 31** del CCNL.

Articolo 31 Rapporto ulteriore di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata non occasionale e continuativa: normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Punto 5 dell'OdG Approvazione del Bilancio Integrato Cooperativo della Cooperativa Itaca – parte ordinaria.

Presentiamo in questa sede un documento nuovo, originale e perfettamente calzante rispetto alle specificità di Cooperativa Itaca. Vedete qui realizzato il primo Bilancio Integrato Cooperativo che riunisce, in un unico fascicolo, sia le informazioni del Bilancio Civilistico, sia quelle del Bilancio Sociale, sia infine quelle del Bilancio di sostenibilità, che per Itaca diventeranno obbligatorie dall'esercizio 2025 – offrendo così una visione completa della cooperativa, declinata in tutti i suoi aspetti: economici, sociali e di impatto. E' la prima volta che ci impegniamo in questo esercizio, con un risultato che ci pare assolutamente soddisfacente.

È questo un esito non scontato, che ha impegnato e impegnerà la Cooperativa per gli anni

futuri; un esito anche gratificante – considerato il recente riconoscimento ricevuto con il Premio Miglior Bilancio di Sostenibilità della categoria Terzo Settore organizzato dal Corriere della Sera- Buone notizie e Next.

Aver deciso di sottoporre alla delibera Assembleare – oggi non ancora obbligatoria – corrisponde proprio alla volontà di dare a questo documento il rango che si merita e che avrà anche formalmente nel prossimo futuro.

Il Presidente

Dott. Paolo Castagna



Pordenone, 30 settembre 2024